

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA

Seduta del 24/01/2018

FATTO

In data 16 novembre 2011 la ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento - per il tramite dell'intermediario convenuto (mandatario dell'istituto mutuante) - di nominali € 12.463,20 da rimborsare in centoventi rate di € 120,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dell'emolumento pensionistico mensile. Estinto anticipatamente il prestito, previo pagamento del debito residuo liquidato nel conteggio predisposto all'uopo dall'intermediario convenuto in data 23 marzo 2016, la cliente ha contestato la congruità del rendiconto nella misura in cui è stato negato l'equo rimborso delle commissioni e del premio assicurativo corrisposti in sede di erogazione del credito.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la ricorrente si è determinata a presentare l'atto introduttivo del presente procedimento mediante il quale ha chiesto all'Arbitro di accertare il proprio diritto alla restituzione delle predette voci di spesa, complessivamente quantificate in € 1.554,32, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

In riscontro al ricorso, con nota del 12 ottobre 2016 trasmessa al professionista officiato dalla ricorrente, l'intermediario convenuto ha manifestato la volontà di definire transattivamente la posizione obbligandosi al pagamento di € 777,16 a titolo di ristoro delle commissioni (di intermediazione e bancarie) e dei premi assicurativi non goduti, previa sottoscrizione della proposta e attestazione, da parte della ricorrente, "di non aver più nulla a pretendere nei confronti della [resistente] in dipendenza degli intercorsi accordi".

DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione della parte non maturata delle commissioni e dei premi assicurativi corrisposti in relazione al finanziamento anticipatamente estinto, in applicazione del principio di equa riduzione dei costi del credito sancito dall'art. 125-sexies, TUB.

Nella fattispecie a carico della mutuataria risultano addebitati i seguenti oneri oggetto di attenzione ai fini della decisione: € 72,00 a titolo di commissioni bancarie; € 2.810,88 a titolo di commissioni di intermediazione; € 756,08 a titolo di premio assicurativo "rischio vita". Con riferimento alle commissioni (lett. F e G del prospetto recante "condizioni economiche e modalità di rimborso del finanziamento" posto a frontespizio del contratto), alla stregua dell'art. 5 del "regolamento contrattuale", dette voci di costo remunerano cumulativamente attività eterogenee (cd. up front e recurring), senza che venga fornita una rappresentazione pattizia che consenta, anche sotto il profilo contabile, di distinguere chiaramente le componenti di costo riferibili alla fase preliminare alla concessione del prestito da quelle inerenti allo svolgimento del rapporto.

A tale ultimo riguardo rilevano: "gli oneri per l'acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o la convertibilità da variabile a fisso del saggio di interessi; il compenso per tutte le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per l'istruttoria, il perfezionamento e l'esecuzione del contratto; per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per la gestione e l'incasso delle rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. non riscosso per riscosso)".

L'opacità che connota una tale formulazione pattizia disattende gli obblighi di trasparenza imposti dalle normative di settore (cfr. Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e succ. mod., Sez. VII, par. 5.2.1.) nella misura in cui non consente di ricostruire la proporzionalità tra adempimenti genericamente descritti ed entità dei costi correlati; né la clausola di cui all'art. 14 del citato regolamento può ritenersi idonea a colmare le lacune riscontrate in punto di trasparenza, posto che la preventiva quantificazione di un importo fisso restituibile a titolo di "oneri inclusi nelle commissioni di intermediazione" (nella specie pari a € 8,12 "per ogni rata non scaduta"), alla quale non corrisponde un'adeguata descrizione delle attività remunerate, non appare coerente con le singole operazioni economiche poste in essere tra le parti (cfr. ABF Napoli, Dec. nn. 6758/15, 6840/15; n. 215/16, 2584/16). Pertanto, alla stregua del consolidato orientamento tracciato dal Collegio di Coordinamento (cfr. ABF, Dec. nn. 6167/14, 5031/17), ciò comporta l'adozione del regime stabilito per le spese *recurring* e, per l'effetto, il diritto della ricorrente al rimborso pro-rata delle commissioni in argomento, in proporzione al periodo di dilazione non usufruito (n. 70 rate residue su n. 120 previste in origine).

Medesimo diritto restitutorio è ravvisabile con riguardo al premio corrisposto per la polizza obbligatoria stipulata a garanzia del rischio di inadempimento (per decesso) della mutuataria, in virtù del collegamento negoziale che lega i due negozi (assicurativo e di finanziamento) da cui deriva la concorrente responsabilità dell'intermediario finanziario per la restituzione delle quote di premio non maturate a favore della ricorrente, a seguito dell'estensione del recesso dal contratto di finanziamento al negozio assicurativo collegato (cfr. ABF Coordinamento, Dec. n. 6167/2014, cit.; Coll. Napoli, Dec. n. 2952/2015).

Per quanto innanzi, al netto della decurtazione operata nel conteggio estintivo (€ 568,40), il Collegio riconosce il diritto della ricorrente al rimborso dell'importo richiesto, pari a € 1.554,32 (di cui: € 42,00 a titolo di commissioni bancarie; € 1.071,27 a titolo di commissioni di intermediazione; € 441,05 a titolo di premio assicurativo), oltre agli interessi legali dal reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.554,32, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO